



C.U.P.: C19I24000260004

C.I.G.: B1CBB12A39

AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A.

TRATTATIVA DIRETTA N. 4346861

**FORNITURA DI N. 4 MOTOCICLI DI TIPOLOGIA "ENDURO STRADALE" –
"ADVENTURE" PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'. SPESA
PRESUNTA EURO 30.940,32 (OLTRE I.V.A. 22%).**

La Città di Torino, in esito all'indagine esplorativa di mercato esperita in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2502 del 8 aprile 2024, intende procedere all'acquisto della fornitura di n. 4 motocicli di tipologia "enduro stradale" – "adventure" per il proprio Corpo di Polizia Locale, mediante affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con le modalità della trattativa diretta condotta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*", ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

Le condizioni del contratto per la fornitura dei beni in oggetto, che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

SEZIONE I – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura n. 4 motocicli di tipologia "enduro stradale" – "adventure" per il Corpo di Polizia Locale della Città, in un unico lotto indivisibile.

L'affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici").

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, relativamente alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si applicano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del

contratto e alla fase di esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni del Codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura dei motocicli, equipaggiati con gli accessori e le dotazioni descritte nel presente capitolato; le ulteriori prestazioni richieste (omologazione ed immatricolazione presso la M.C.T.C., consegna presso la sede individuata dall'Amministrazione e fornitura di un pacchetto manutentivo comprensivo dei primi n. 4 tagliandi annuali previsti dalla Casa costruttrice dei veicoli) sono accessorie a quella principale.

Accessori, dotazioni, caratteristiche e specifiche tecniche dei motocicli da fornire sono descritti nell'allegato disciplinare tecnico, cui si fa rinvio (all. 1).

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere effettuata entro 300 (trecento) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà previste dagli artt. 50, comma 6, e 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il suddetto termine potrà essere prorogato come di seguito riportato:

- 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto ed il termine fissato includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/01);
- 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto ed il termine fissato includa il mese di agosto.

Il contratto sarà stipulato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità individuate nell'art. 18 del medesimo decreto.

L'importo posto a base di gara per la fornitura ammonta ad Euro 30.940,32, oltre ad Euro 6.806,87 per I.VA al 22%, per un totale di Euro 37.747,19.

In tale importo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, comunque inerente all'esecuzione della fornitura medesima e delle prestazioni accessorie previste, di cui al precedente art. 1.

L'Amministrazione si riserva altresì l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

In tal senso, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, potrà imporre all'appaltatore la loro esecuzione, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto sarà comunque subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di partecipazione

L'operatore economico potrà partecipare alla trattativa in forma singola o associata, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1, comma 1, lett. m), dell'All. I.1 al medesimo decreto, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

L'operatore economico dovrà essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 36/2023 ed essere in possesso dei requisiti dei **requisiti di ordine generale**, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e dei seguenti requisiti minimi di ordine speciale, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023:

- **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. 36/2023, mediante iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di appalto.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito dovrà essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, mediante esecuzione, negli ultimi 3 (tre) anni, di forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, di importo complessivo minimo non inferiore ad Euro 20.000,00 (oltre I.V.A. 22%).

I requisiti di capacità tecnica e professionale potranno essere soddisfatti anche mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e con le modalità definite dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023

Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità ivi previste, inviando, in via telematica, sulla piattaforma del M.E.P.A., la seguente documentazione:

Busta amministrativa

- **Istanza di ammissione**, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e

successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (all. 2), corredata di copia non autenticata del **documento di identità** del sottoscrittore;

- **Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro**, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, resa compilando il fac-simile allegato al presente capitolato (all. 3);
- **Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)**, debitamente compilato, contenente, in particolare, le dichiarazioni di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, rese in conformità a quanto indicato nel par. “Requisiti di partecipazione” del presente articolo.

Per la compilazione, il concorrente dovrà scaricare il file Request.xml dalla documentazione di gara, quindi accedere con le proprie credenziali al portale <https://www.acquistinretepa.it> e, nella sezione dedicata al servizio “eDGUE” (<https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>), seguire la procedura proposta, come da istruzioni reperibili al seguente link: [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo#Compilazione_e_del_DGUE_da_parte_dell'Operatore_Economico](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo#Compilazione_del_DGUE_da_parte_dell'Operatore_Economico).

Il file generato Response.xml dovrà quindi essere sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante dell'operatore economico ed inserito nella busta amministrativa.

Il D.G.U.E. dovrà essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 104, da ciascuna impresa ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
- **Elenco delle forniture analoghe** a quella oggetto del presente affidamento, eseguite negli ultimi 3 (tre) anni, con indicazione dell'oggetto, delle date di esecuzione e dei destinatari, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale individuati nel par. “Requisiti di partecipazione” del presente articolo;

Busta economica

- **Offerta economica**, data dalla piattaforma M.E.P.A., contenente l'indicazione dello sconto percentuale unico ed uniforme applicato sull'importo posto a base di gara per la fornitura e delle relative prestazioni accessorie, di cui all'art. 1 del presente capitolato.

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri aziendali e della sicurezza, concernenti l'adempimento delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, da sostenere per la perfetta esecuzione delle forniture.

Tutti i documenti dovranno essere **firmati digitalmente** dal Legale rappresentante dell'operatore economico.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di ammissione (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui sopra e del D.G.U.E, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura di affidamento della fornitura.

Costituiranno irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Saranno a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza** (di seguito D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico dovrà pertanto formulare apposita offerta economica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica del M.E.P.A., indicando lo **sconto** offerto sull'importo posto a base di gara per la fornitura, stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

La Stazione appaltante potrà decidere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'esame dell'offerta, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta duplice o comunque condizionata non sarà ritenuta valida e non sarà presa in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa nelle cause di esclusione previste dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. L'efficacia dell'aggiudicazione sarà pertanto subordinata alla verifica dei suddetti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui al precedente art. 3.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, sarà fornita:

- in caso di forniture prestate a favore di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, C.I.G., nominativo Ente e Unità organizzativa, telefono, e-mail del R.U.P.), per consentire il reperimento d'ufficio della relativa certificazione da parte della Stazione appaltante;
- in caso di forniture prestate in favore di committenti privati, mediante trasmissione dell'originale o della copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, n. 386, ed ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si procederà quindi, nei confronti della Ditta aggiudicataria, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica M.E.P.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, non applicandosi i termini dilatorie previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del medesimo decreto.

ART. 6

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni circa l'esclusione e la non aggiudicazione, ovvero l'aggiudicazione e la stipula del

contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement del M.E.P.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

ART. 8

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto "per fatti riconducibili all'affidatario".

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% (dieci per cento) dell'importo dell'affidamento (al netto dell'I.V.A.), costituita nelle forme e con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 106 e 117 del medesimo decreto.

La fideiussione di cui sopra dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva garantirà, pertanto, la Stazione appaltante per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, di cui al successivo art. 18; ai sensi del succitato comma 3 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione

appaltante avrà quindi il diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

La Stazione appaltante avrà altresì diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della forniture, in caso di risoluzione del contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, o delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi del comma 5 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporterà il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva, ancorché non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto.

ART. 10

SUBAPPALTO

Il subappalto sarà disciplinato, in tutti i suoi aspetti, dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni principali, di cui all'art. 1 del presente capitolato.

L'operatore economico dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tale indicazione, il subappalto non sarà autorizzato.

A tal proposito, l'operatore economico dovrà far pervenire alla Stazione appaltante apposita richiesta di subappalto, secondo il fac-simile reperibile al seguente link:

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>

corredata da tutti i documenti richiesti.

Non si configureranno come attività affidate in subappalto quelle elencate all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché i requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 119, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, per le prestazioni oggetto di subappalto, in misura proporzionale a quanto richiesto all'appaltatore per la partecipazione alla procedura di gara e/o da leggi speciali.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal

comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, pena la decadenza della possibilità di subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponderà, alle imprese subappaltatrici, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Adempimenti

L'operatore economico sarà tenuto a presentare, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, che avverrà tramite piattaforma M.E.P.A., la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa; in caso di difformità da quanto richiesto nel presente capitolato o dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Tracciabilità flussi finanziari

L'operatore economico sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal proposito, l'operatore economico dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, corredate da copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati.

Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si risolverà, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo.

Comunicazione nominativo Referente

L'operatore economico dovrà designare una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione appaltante.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile, anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria.

Il suddetto Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria stessa.

Modalità e tempi di esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata con la massima diligenza ed avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e dei relativi allegati, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto.

I motocicli dovranno essere consegnati completi di tutte le dotazioni e gli accessori richiesti, in conformità alle specifiche definite nel presente capitolato e relativi allegati.

Il montaggio degli accessori e delle dotazioni di bordo previste dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tale operazione sia eseguita "a perfetta regola d'arte".

La consegna dei motocicli, immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto / messa su strada, dovrà avvenire direttamente presso la sede della Città di Torino comunicata dal Servizio destinatario, a totale carico della Ditta, che dovrà provvedere con mezzi propri.

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria dovrà avvisare la Civica Amministrazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale, al fine di consentire la predisposizione degli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura.

Con riferimento a quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato, la consegna della fornitura dovrà essere completata nel termine massimo di 300 (trecento) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà previste dagli artt. 50, comma 6, e 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale termine sarà prorogato di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi se il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere le festività natalizie (dal 22/12 al 6/01) e di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi se il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Altri obblighi

La Ditta sarà tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità (qualità dei materiali, dimensioni, ...) che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno essere motivo di pretesa di variazioni di prezzo, compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) e dal Rappresentante della Ditta, e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo dell'affidamento.

ART. 12

IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica, durante tutto il periodo contrattuale.

ART. 13

RINEGOZIAZIONE

In caso di sopravvenute circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi avrà il diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14

GARANZIA SUI BENI FORNITI

La garanzia minima che la Ditta dovrà fornire sui motocicli, sugli accessori e sulle dotazioni implementate non dovrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo dei mezzi.

A tal proposito la Ditta si impegnerà a fornire all'Amministrazione l'assistenza ed il supporto necessari alla corretta attivazione e godimento delle garanzie operanti sui veicoli e sulle dotazioni su di essi implementate, presso le relative Case costruttrici, attivandosi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di segnalazione delle eventuali avarie, malfunzionamenti e difettosità riscontrate, per l'esecuzione degli interventi in garanzia di sua diretta competenza o la sostituzione dei prodotti non conformi.

In caso di inerzia, la Stazione appaltante potrà far eseguire gli interventi necessari ad altri operatori, addebitandone il costo alla Ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno, come previsto al successivo art. 18.

La garanzia coprirà, senza alcun onere per l'Amministrazione, tutte le avarie, malfunzionamenti, guasti, carenze e vizi riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dei mezzi o delle loro parti.

Sarà, in ogni caso, a carico della Ditta l'onere di provare che le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati.

La garanzia sarà comunque operante, anche oltre la sua scadenza nominale, qualora il malfunzionamento sia stato contestato entro il giorno di scadenza, o per le lavorazioni effettuate in godimento della suddetta garanzia entro il termine di validità.

L'esito positivo del collaudo alla consegna, con rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, non esonereranno comunque la Ditta per eventuali malfunzionamenti, difetti, imperfezioni, difformità qualitative rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nell'allegato disciplinare tecnico, che non siano emerse al momento della consegna.

ART. 15

PERSONALE

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che derivino dall'esecuzione del contratto.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'operatore economico si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Conformità al protocollo d'intesa della Città con OO.SS. stipulato in data 31 luglio 2018

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa stipulato dalla Città con le OO.SS. in data 31 luglio 2018, rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 16

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario sarà responsabile in solido con l'eventuale subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicheranno le disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione appaltante, il cui nominativo è indicato in calce al presente capitolato.

Il D.E.C. svolgerà le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto degli Assistenti eventualmente nominati ed i Referenti del Servizio destinatario della fornitura.

In particolare, ai sensi dell'art. 31 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, il D.E.C. svolgerà le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento, e valuterà la qualità, l'adeguatezza e la conformità della fornitura alle specifiche contenute nel presente capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (all. 1).

La regolare esecuzione sarà accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L'Amministrazione potrà verificare preliminarmente, a propria cura e spese, la conformità delle caratteristiche tecniche dei motocicli e degli accessori e delle dotazioni su di essi implementate, a quanto

prescritto dal presente capitolato e relativi allegati, in data e luogo da concordarsi con la Ditta.

Le eventuali difformità riscontrate e segnalate in sede di verifica tecnica preliminare dovranno essere risolte prima della consegna.

In caso di difformità gravi, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione versata, a titolo di risarcimento danni.

A seguito della verifica tecnica di cui sopra, la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna dei motocicli, immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto / messa su strada, presso la sede indicata dall'Amministrazione, entro i termini stabiliti nell'art. 2 del presente capitolato.

A consegna avvenuta, l'Amministrazione provvederà al collaudo della fornitura, per accertare che essa sia conforme alle caratteristiche richieste.

Per le operazioni di controllo, la Stazione appaltante si avvarrà di tecnici propri, di Enti pubblici o Istituti legalmente riconosciuti, o di professionisti esterni.

In caso di mancata rispondenza dei veicoli alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti, le spese sostenute dall'Amministrazione per le sopraccitate operazioni di controllo saranno a carico della Ditta, fermo restando ogni altro addebito.

Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche dei mezzi e delle dotazioni ed accessori forniti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate presso le strutture individuate dalla Città.

Il collaudo sarà considerato positivo nel caso in cui:

- i motocicli siano conformi, in ogni loro componente, impianto, accessorio e dotazione a quanto richiesto nel presente capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (all. 1), non presentino malfunzionamenti e siano pronti per essere messi in servizio (condizioni ottimali di pulizia, rifornimento di carburante, ...);
- le eventuali non conformità riscontrate in sede di verifica tecnica preliminare siano state risolte;
- i motocicli siano stati regolarmente immatricolati a cura e spese della Ditta, nelle modalità richieste dal presente capitolato;
- i motocicli siano muniti di tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista.

All'esito positivo del collaudo, il R.U.P., come previsto all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi del D.E.C., sulla base delle informazioni ricevute e delle verifiche e dei controlli effettuati, relativamente alla conformità delle prestazioni effettuate ed al rispetto delle obbligazioni contrattualmente previste, emetterà idoneo certificato di regolare esecuzione, utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato (all. 4).

Detto certificato verrà trasmesso alla Ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo art. 22.

In presenza di riscontrate non conformità, il R.U.P. provvederà ad inoltrare formale diffida alla Ditta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; in tal caso la Ditta dovrà provvedere alla risoluzione / eliminazione delle non conformità contestate entro il termine che verrà insindacabilmente assegnato dalla Stazione appaltante.

In tale circostanza la Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.

I materiali rifiutati / non conformi dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta, a proprio rischio e spese; in difetto, tali materiali rimarranno nei locali di proprietà dell'Amministrazione, a rischio, pericolo e spese della Ditta, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.

Qualora il fornitore non provveda ad adempiere a quanto sopra, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato (art. 18).

Resta inteso che l'esito positivo del collaudo non costituirà accettazione senza riserve dei motocicli da parte della Città, avendo quest'ultima il diritto di denunciare successivamente eventuali malfunzionamenti e vizi palesi ed occulti, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.

Il periodo di garanzia, di cui al precedente art. 14, decorrerà dalla data di consegna ed accettazione – collaudo con esito positivo – dei motocicli.

Da tale data decorrerà altresì il pacchetto di manutenzione in dotazione ai veicoli, di cui all'art. 1 del presente capitolato, così come dettagliato negli artt. 1 e 2 dell'allegato disciplinare tecnico (all. 1).

La verifica tecnica, eseguita preliminarmente sui mezzi prima della consegna, indipendentemente dal suo esito, non potrà in alcun caso ritenersi sostitutiva del collaudo finale di accettazione.

Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta proponesse modifiche / integrazioni a quanto contrattualmente previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare tali modifiche, qualora prive di oneri aggiuntivi e ritenute migliorative, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

ART. 18

PENALITA'

La Ditta, nell'esecuzione della fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge

e regolamenti pertinenti e sarà tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità e non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il R.U.P., anche a seguito di segnalazioni da parte del D.E.C., procederà all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente cagionato.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per inadempimento o ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla Ditta saranno applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente in misura non superiore al 10% dello stesso, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, inadempimento o non conformità della fornitura.

In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:

Ritardo nella consegna

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'artt. 2 e 11 del presente capitolato, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei motocicli, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerata ritardo anche la mancata consegna, unitamente ai motocicli, di quanto richiesto a corredo degli stessi dal disciplinare tecnico allegato al presente capitolato (all. 1);

Carenze qualitative

La mancata risoluzione / eliminazione delle non conformità segnalate in sede di verifica tecnica preliminare o riscontrate in sede di collaudo alla consegna (art. 17), e non eliminate / risolte entro il termine massimo indicato dalla Città, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno solare di ritardo (I.V.A. esclusa);

Ritardo nell'esecuzione interventi in garanzia

Per inosservanza dei termini di attivazione degli interventi in garanzia, di competenza diretta della Ditta, stabiliti all'art. 14 del presente capitolato, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Altre inosservanze alle condizioni del presente capitolato

In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità, calcolata sul valore della fornitura

aggiudicata, pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa).

Le penali saranno applicate dal R.U.P. in sede di conto finale o di rilascio del certificato di regolare esecuzione, e saranno addebitate per compensazione, a valere sulla fattura emessa a pagamento della fornitura, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante risolverà il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà altresì promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto, per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo.

Sarà ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che quanto contestato non è a lui imputabile.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, la Ditta dovrà comunicare, per iscritto, le proprie giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette giustificazioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente articolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto, nei casi in cui questo è consentito.

Qualora la Ditta sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per compiere la fornitura in ritardo, potrà procedere d'ufficio, qualora l'inadempimento permanga, alla sua acquisizione o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 19

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione dell'esecuzione del contratto, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. potrà proporre la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, il D.E.C., accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invierà al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore, e formulerà la contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Il RUP avvierà quindi, in contraddittorio con l'Appaltatore, il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, al termine del quale, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, potrà dichiarare risolto il contratto.

ART. 21

RECESSO

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, calcolato come indicato nell'art. 11 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali la Stazione appaltante prenderà in consegna le eventuali forniture fino a quel momento effettuate ed effettuerà il relativo collaudo / verifica di conformità.

ART. 22

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per la Ditta, a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento della fattura emessa a pagamento della fornitura sarà subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'art. 17 del presente capitolato;
- alla verifica di correttezza contributiva, tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

La fattura, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovrà contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità sarà condizione necessaria per la decorrenza dei termini di pagamento.

In ottemperanza al D.M. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

La fattura elettronica, corredata del certificato di regolare esecuzione della fornitura, dovrà altresì contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco del Servizio della Civica Amministrazione che appalta la fornitura: A4VCVH;
- codice unico di progetto (C.U.P.): C19I24000260004;
- codice identificativo gara (C.I.G.): B1CBB12A39;
- n. determinazione di impegno spesa e n. ordine;
- codice I.B.A.N. completo;
- data di esecuzione della fornitura.

Alla fattura dovrà essere, inoltre, allegata la bolla di consegna dei mezzi, firmata dal D.E.C. (o suo delegato) e dall'incaricato della Ditta, contenente l'indicazione della data di avvenuta fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di regolare esecuzione debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento saranno sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'I.V.A.), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge,

alla liquidazione a favore della Ditta del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile) ed al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. n. 2130 del 19 giugno 2023.

Per le transazioni relative ai pagamenti ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 11 del presente capitolato, a cui si fa rimando.

ART. 23

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla riduzione del contratto in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie o da altre disposizioni di legge eventualmente emanate.

Sarà fatto carico alla stessa Ditta aggiudicataria di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta aggiudicataria sarà inoltre sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione appaltante.

Sicurezza sul lavoro

La Ditta si impegnerà ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno sarà assunto dalla Ditta già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro" (all. 3).

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta sarà tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato.

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del medesimo decreto.

Le cessioni di credito e le deleghe all'incasso, ai sensi dell'art. 6 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata non autenticata e non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente notificate alla Stazione appaltante.

ART. 25

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

ART. 26

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la Stazione appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. 28/2010.

ART. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della trattativa regolata dal presente capitolato.

Il conferimento dei dati previsti dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura e delle prestazioni contrattualmente previste.

A tal proposito viene allegata l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (all. 5).

ART. 29

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati potranno essere inoltrate, con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma M.E.P.A., mediante la proposizione di quesiti scritti, entro e non oltre il termine di 7 (sette giorni) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

LA DIRIGENTE

(f.to digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marco Giraudo

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: p.i Giacinto Palopoli

Il Punto Ordinante M.E.P.A.: arch. Daniela Cevero